



LexAcademy
diritto alla formazione

«IL PROCESSO D'APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

www.lexacademy.it

SPECIFICITA' DELL'APPELLO.

Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3°, la cui sezione seconda al suo interno è dedicata al “Giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale”, sviluppandosi dall’art. 52 all’art. 61.

La rilevazione fondamentale da esprimere nei confronti dei mezzi di impugnazione concerne la particolarità secondo cui l'appello costituisce un procedimento “a critica libera”, in quanto rappresenta l'unico mezzo proponibile sulla base dell'affermazione della mera ingiustizia della sentenza di primo grado, quindi indipendentemente dalla circostanza che si lamenti un vizio di quest'ultima.

Con lo stesso, pertanto, si tende ad un riesame della controversia senza la necessità di denunciare vizi specifici.

Tale specificità viene qualificata quale effetto devolutivo dell'appello, in quanto preordinato al riesame della stessa materia già giudicata in primo grado.

Per tale ragione l'appello è qualificato **mezzo ordinario di impugnazione, con funzione sostitutiva rispetto alla decisione di primo grado.**

Gli altri mezzi di impugnazione non sono preordinati al riesame della materia del contendere, ma all'accertamento di vizi specifici della sentenza e danno vita ad un nuovo procedimento che si instaura successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Per tale ragione questa seconda categoria di mezzi di impugnazione, qualificati come straordinari, sono indicati **“a critica vincolata”**, ovvero **“impugnazioni rescindenti”**.

In una valutazione generale, va affermato che l'appello assolve alla primaria funzione di garantire la tutela delle posizioni soggettive delle parti mediante l'attuazione del principio del doppio grado di giudizio, nonché attraverso un possibile riesame completo, salvo l'effetto parzialmente devolutivo, della materia propria del giudizio di primo grado.

Una seconda riflessione va fatta con riferimento alla **disciplina applicabile**.

In proposito va richiamato il principio e criterio direttivo contenuto nell'art. 30, lett. g), della legge delega n. 413 del 1991, di "*Adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile*", norma che per l'appello ha trovato attuazione negli artt. dal 52 al 61 del DPR 546/1992.

In tale ottica va considerata la scelta del legislatore di costruire il processo tributario in linea con il processo civile, particolarmente per quanto attiene al regime di nuove domande, delle nuove eccezioni e dei mezzi di prova.

LE SINGOLE DISPOSIZIONI.

L'art. 52 prevede al primo comma la possibilità dell'appello innanzi alla Commissione regionale avverso le sentenze della Commissione provinciale. Il secondo comma disciplina le procedure per la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni finanziarie.

ART.52

Giudice competente e legittimazione ad appellare.

1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

[2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio] (1).

(1) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

L'art. 53 individua al primo comma gli elementi essenziali per l'atto di appello; mentre il secondo comma stabilisce che devono partecipare al giudizio di appello tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, determinando le modalità di chiamata in giudizio delle stesse ed i termini per il deposito degli atti.

ART.53/1° COMMA

Forma dell'appello.

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

ART.53/2° COMMA E SS.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. [Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata] (1).

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

(1) Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successivamente dall' articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

L'art. 54 disciplina la costituzione in giudizio delle parti diverse dall'appellante.

ART.54

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

L'art. 55 stabilisce la corrispondenza dei poteri dei presidenti delle Commissioni regionali con quelli previsti per i presidenti delle Commissioni provinciali.

ART.55

Provvedimenti presidenziali.

1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

L'art. 56 codifica il carattere parzialmente devolutivo dell'appello, stabilendo che le azioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate, ove non siano state espressamente riproposte.

ART.56

Questioni ed eccezioni non riproposte.

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

L'art. 57 accoglie il principio secondo cui l'appello è una “**revisio prioris instantiae**”, pertanto sono inammissibili domande ed eccezioni nuove.

ART.57

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

L'art. 58 stabilisce il principio secondo cui nel giudizio di appello non possono essere sperimentate nuove prove, salvo qualche giustificata eccezione.

ART.58

Nuove prove in appello.

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

L'art. 59 individua le ipotesi in cui la sentenza d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado, per una nuova decisione.

ART.59

Rimessione alla commissione provinciale.

1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
 - a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
 - b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
 - c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
 - d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
 - e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

L'art. 60 dichiara non riproponibile l'appello dichiarato inammissibile.

ART.60

Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile.

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

L'art. 61 afferma la regola secondo cui nel processo d'appello si osservano le norme stabilite per il giudizio di primo grado in quanto compatibili.

ART.61

Norme applicabili.

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE